



COMUNE DI RAVELLO

Provincia di Salerno

Stazione di Soggiorno E Turismo

CITTA' DELLA MUSICA

Ravello, li 18.11.2013

VERBALE DELEGAZIONE TRATTANTE DEL 18.11.2013

L'ANNO 2013, il giorno diciotto del mese di Novembre, alle ore 16,00, si è riunita la Delegazione trattante con la presenza della parte pubblica e la parte sindacale, così composta:

Parte pubblica

dott.ssa Annalisa Consoli, Segretario comunale, in qualità di presidente;

dott.ssa Vincenza Lauretano, Responsabile dell'Area Economico – finanziaria;

Parte sindacale

Di Napoli Giovanni – Sindacato CGIL – FP;

Amatruda Miro – Sindacato CISL – FP;

Russo Giuseppe – Sindacato UIL FPL;

All'ordine del giorno è posto l'esame della proposta presentata dalla parte pubblica afferente il contratto decentrato integrativo.

Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria illustra ai presenti la bozza contenente l'ipotesi di CDI di tipo normativo predisposta per la contrattazione decentrata relativa al triennio 2013/2015.

Vengono forniti i criteri e le modalità che hanno portato alla costituzione del fondo delle risorse decentrate a partire dall'anno 1999, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 15 del CCNL 01.04.1999. Si precisa che la bozza contiene i criteri per la riduzione del fondo come previsto dall'art. 9, comma 2bis, del D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010. In tale ambito, vengono illustrate le modalità che hanno portato alla riduzione del fondo, recependo la succitata normativa, nel senso di apportare una prima riduzione al fondo rispetto a quello determinato nell'anno 2010. Di seguito, si è proceduto alla seconda riduzione in relazione al numero dei dipendenti cessati dal servizio.

Le OO.SS. ritengono che le modalità applicative dell'art. 9, comma 2bis, non siano corrette, in quanto la riduzione deve essere effettuata solo in rapporto al numero dei cessati.

Dopo ampio discussione, le parti concordano sull'opportunità di avviare uno specifico approfondimento su tale punto. Nella prossima seduta si procederà alla definizione in ordine alla effettiva determinazione del fondo.

Di seguito si procede all'analisi dell'ipotesi di accordo in merito all'utilizzo delle risorse decentrate. A tal fine vengono esaminati i vari istituti contrattuali previsti dall'accordo.


Le parti concordano di prevedere l'applicazione dell'istituzione del servizio di reperibilità al servizio di Stato Civile (Dichiarazione di morte) e del Servizio di Polizia Locale a partire dall'anno 2014. Tale istituto verrà definito nella sua applicazione nella contrattazione decentrata anno 2014.

Pertanto, le parti sottoscrivono l'ipotesi di accordo decentrato integrativo per l'anno 2013.

Alle ore 18,00, la riunione si conclude.


Letto approvato e sottoscritto.

La parte pubblica



Two handwritten signatures in black ink. The top signature is large and stylized, starting with a vertical line and a large loop. The bottom signature is smaller and more cursive.

La parte sindacale



Three handwritten signatures in black ink, each preceded by a union acronym. The first is 'FPCAIL' followed by a signature. The second is 'CISL BP' followed by a signature. The third is 'UIL-FPL' followed by a signature.

Allegato (A)

IPOTESI DI ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO RELATIVAMENTE ALLA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2013

IPOTESI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2013

A seguito convocazione della Delegazione trattante, in data _____, si è provveduto ad avviare il negoziato per la contrattazione decentrata integrativa per le materie relative alla costituzione ed utilizzo del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2013.

Al termine della fase negoziale, le parti sottoscrivono l'allegato contratto decentrato integrativo relativo all'accordo sulla costituzione e ripartizione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2013.

Art. 1

Lavoro straordinario

1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto. Tali prestazioni sono ammesse per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ed in relazione ad eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni, ed imprevedibili. Pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.
2. Si conviene che l'effettuazione di lavoro straordinario potrà avvenire solo previa autorizzazione del Responsabile del servizio, cui appartiene il dipendente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Alla prestazione dovrà corrispondere la concreta possibilità di pagamento dello stesso. Nei casi in cui si autorizzano dipendenti ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in assenza di relativa copertura finanziaria, il Responsabile del servizio che ha disposto l'autorizzazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente.
3. La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare un arco massimo giornaliero di 10 ore. Le prestazioni di lavoro straordinario, per l'anno 2013, non potranno superare quelle rese disponibili nel fondo nell'anno precedente per un importo pari ad **€ 13.269,79**
4. Si precisa che il fondo per il lavoro straordinario, costituito nell'anno 1998 ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del CCNL 01/04/1999, è determinato in misura non superiore a quelle destinate al fondo di cui all'art. 31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, e risultava quantificato nell'anno 1999 in **€ 13.680,20**
5. Nell'anno 2000, in applicazione delle disposizioni del comma 4 dell'art. 14, una percentuale del 3% del predetto fondo, confluiva nel fondo delle risorse decentrate, per un importo di **€ 410,41**
6. In sede di consuntivo eventuali risparmi sui fondi relativi al lavoro straordinario, di cui al comma 2 del presente articolo, verranno utilizzati per impinguare il fondo di cui all'art. 31 del CCNL 2002/2005.

Art. 2

Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 31 CCNL 22/01/2004

1. Il fondo è costituito ai sensi dell'art. 15 del CCNL 1.4.1999 e nel rispetto della disciplina introdotta dall'art. 31 del CCNL 22.01.2004, in base al quale lo stesso viene determinato in due distinte categorie:

- a) la prima, costituita nel rispetto del comma 2, ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dalle discipline contrattuali vigenti, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, definito "risorse decentrate stabili";
- b) la seconda, costituita nel rispetto del comma 3, viene qualificata come "risorse decentrate variabili" e comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai CC.CC.NN.LL. vigenti.

2. In particolare, la prima parte del fondo relativo alla lettera a) per l'anno 2013, a valere per tutto il periodo di riferimento di vigenza del presente CCDI, le risorse sono così quantificate:

FONDO RISORSE STABILI - TABELLA A

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2013
Art. 14 CCNL 1998 – 2001 – Comma 4	
Risparmi del 3% delle risorse destinate al pagamento del lavoro straordinario	€ 410,41
Art. 15 CCNL 1998 – 2001 - Comma 1	
a) importo dei fondi di cui alle lettere a) – b) – c) dell'art. 15, comma 1, e successive integrazioni;	€ 28.475,05
g) risorse destinate per l'anno 1998 al pagamento del LED al personale dipendente in servizio.	€ 5.355,49
h) indennità ex art. 37, comma 4, del CCNL 06/07/1995.	
j) 0,52% del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€ 1.816,08
Art. 4 CCNL biennio economico 2000-2001	
Monte salari 1999, esclusa la dirigenza, pari all'1,1%	€ 5.026,36
Art. 32 CCNL 2002 – 2005	
Comma 1	
Importo pari allo 0,62% del monte salari riferito all'anno 2001	€ 2.899,47
Comma 2	
Importo pari allo 0,50% del monte salari riferito all'anno 2001 <i>L'incremento di cui al presente articolo è subordinato al contenimento della percentuale entro il 39% della spesa del personale rispetto alle entrate correnti.</i>	€ 2.338,28
Art. 4 CCNL 2004 – 2005 – Comma 1	
Importo pari allo 0,50% del monte salari riferito all'anno 2003 <i>L'incremento di cui al presente articolo è subordinato al contenimento della percentuale entro il 39% della spesa del personale rispetto alle entrate correnti.</i>	€ 2.212,46
Art. 8, comma 2, CCNL 11.04.2008	
Importo pari allo 0,50% del monte salari riferito all'anno 2005 <i>L'incremento di cui al presente articolo è subordinato al contenimento della percentuale del 39% della spesa del personale rispetto alle entrate correnti.</i>	€ 3.030,49
TOTALE TABELLA A	€ 51.564,09

3. In base a quanto previsto dall'art. 31 succitato, la prima parte del fondo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo viene incrementata in base alle disposizioni contrattuali riportate nella tabella successiva. La parte del fondo in esame ha bisogno di una verifica annuale, in quanto potrà legittimare ulteriori disponibilità di risorse stabili. Pertanto, per l'anno corrente vengono considerati i seguenti incrementi:

FONDO RISORSE STABILI - TABELLA B

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2013
Art. 4 CCNL biennio economico 2000-2001 - Comma 2	
RIA ed assegni ad personam del personale cessato dal servizio	€ 11.502,27
Art. 29 CCNL 2002 – 2005 – Comma 2	
Dichiarazione congiunta n. 14: Risorse dal bilancio previste per l'incremento stipendiale nelle singole posizioni di sviluppo in seguito all'applicazione della PEO	€ 7.087,86
Art. 33 CCNL 2002 – 2005 – Comma 4	
Risorse dal bilancio previste per il finanziamento dell'indennità di comparto prevista dalla colonna (1) della Tabella D	€ 1.172,94
TOTALE TABELLA B	€ 19.763,07
TOTALE TABELLA A	€ 51.564,09
TOTALE NETTO RISORSE STABILI	€ 71.327,16

4. Il secondo fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività, qualificato come risorse eventuali e variabili, di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, prevede le fonti di finanziamento così specificate:

FONDO RISORSE VARIABILI - TABELLA C

Art. 15 CCNL 01.04.1999	Anno 2013
Comma 1	
d) Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997	
> convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari (Risorse ISTAT)	€ 1.008,07
> contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali	
m) risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina del lavoro straordinario (comma 3, art.14)	
Comma 2	
Quota 1,2% del monte salari 1997	€ 4.190,94
Comma 5	
Risorse da destinare al finanziamento di specifici progetti a seguito attivazione di nuovi servizi ovvero per l'implementazione di quelli esistenti	
Art. 17 CCNL 01.04.1999 – Comma 5	
Somme non utilizzate del fondo relativo all'anno precedente	€ 2.543,01
TOTALE TABELLA C	€ 7.742,02

La seconda parte del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività, di cui alla tabella C, viene incrementata da eventuali risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale, e prevede le fonti di finanziamento così specificate:

FONDO RISORSE VARIABILI - TABELLA D	

FONDO LETTERA k – Art. 15 CCNL 01.04.1999		
risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione del personale		
> 2,0% delle risorse previste dall'art. 92, comma 5, del Codice degli appalti pubblici, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163		€ 63.600,00
> 10% delle entrate previste per il condono edilizio in applicazione dell'art. 39 della L. n. 724/94		
> 10% delle risorse previste per il recupero evasione ICI, di cui all'art. 59, comma 1, lettera n) del D.lgs. n. 446/97		
TOTALE RISORSE LETTERA k)		€ 63.600,00
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI		€ 71.342,02

PROSPETTO GENERALE

TOTALE NETTO RISORSE STABILI	€ 71.327,16
TOTALE NETTO RISORSE VARIABILI	€ 7.742,02
TOTALE RISORSE LETTERA k)	€ 63.600,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 142.669,18

Art. 3

**Riduzione del fondo ex art. 9, comma 2bis, del D.L. 78/2010,
convertito nella legge n. 122/2010**

- In ordine alla disposizione in esame, che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche, si rileva che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
- Sulla scorta delle indicazioni fornite con la circolare n. 12 del 15.04.2011 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica, si registra che, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento.
- Dalla riduzione del fondo, possono essere escluse le somme indicate dalla Circolare n. 16 del 02.05.2012 della Ragioneria Generale dello Stato, contenente le informazioni generali e le istruzioni sulla corretta compilazione del Conto annuale.
- Resta inteso che il fondo complessivo non può, in ogni caso, superare quello costituito nell'anno 2010, che di seguito si riporta.

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2010	FONDO 2010	VOCI DA ESCLUDERE	FONDO DA CONSIDERARE PER LA RIDUZIONE
	€ 71.517,99	€ 715,85	€ 70.802,14

- Di seguito si propone un prospetto generale recante la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2013, determinato, in base alle indicazioni fornite dalla predetta circolare n. 16/2012 per la corretta verificabilità delle prescrizioni introdotte dall'art. 9, comma 2bis, del D.L. n. 78/2010, e che vanno ad aggiungersi alle indicazioni fornite con la circolare n. 12/2011 innanzi richiamata.

PROSPETTO GENERALE	ANNO 2013	A DETRARRE	Descrizione
FONDO RISORSE STABILI	€ 71.327,16	€ 1.172,94	Indennità di comparto - colonna 1
FONDO RISORSE VARIABILI	€ 7.742,02	€ 2.543,01	Economie anno 2010 art. 17, comma 5
		€ 0,00	Economie straordinario anno 2010 art. 17, lettera m)
TOTALE RISORSE LETTERA K)	€ 63.600,00	€ 63.600,00	Risorse art. 92, comma 5, del D.Lgs n. 163/2006
		€ 1.008,07	Risorse finanziate per conto terzi
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2013	€ 142.669,18	€ 68.324,02	€ 74.345,16

5. In relazione all'obbligo circa il rispetto della riduzione della spesa, si rileva che la proposta di costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2013 presenta un importo superiore a quello determinato nel 2010

Pertanto, occorre procedere ad una prima riduzione del fondo per **€ 3.543,02**

6. Rispetto al secondo vincolo da verificare, in ordine alla riduzione del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale, si ritiene che la procedura, considerata rispettosa dei vincoli descritti, possa essere realizzata effettuando il calcolo del personale medio in servizio nell'anno 2010 e negli anni successivi, determinato come semisomma dei dipendenti presenti al 1° gennaio e al 31 dicembre. La riduzione del fondo avviene per un importo pari alla variazione percentuale del personale medio negli anni da prendere a riferimento rispetto all'anno 2010.

Fondo risorse decentrate anno 2010	€ 70.802,14
Dipendenti in servizio al 01/01/2010	14,5
Dipendenti in servizio al 31/12/2010	15
Dipendenti in servizio al 01/01/2013	11,5
Dipendenti in servizio al 31/12/2013	11,5
Media Dipendenti in servizio anno 2010	14,75
Media Dipendenti in servizio anno 2013	11,5
Variazione percentuale	77,97%
Determinazione del fondo in attuazione dell'art. 9, comma 2bis	€ 55.201,67
Riduzione del fondo in attuazione dell'art. 9, comma 2bis	€ 15.600,47

7. Dopo l'applicazione della disciplina innanzi illustrata, si rileva che il fondo costituito per l'anno 2013 deve essere per un importo pari ad **€ 15.600,47** in quanto a seguito riduzione del personale cessato, l'importo registra una riduzione in percentuale del **22,03%** rispetto a quello determinato nell'anno 2010.

8. In conclusione, il fondo complessivo delle risorse decentrate da utilizzare per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2013 viene illustrato nella seguente tabella.

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE	Fondo risorse decentrate anno 2013	Risorse escluse dalla riduzione	Fondo risorse decentrate da utilizzare per il C D I anno 2013
--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	---

Fondo risorse decentrate anno 2013 soggette a riduzione	€ 74.345,16	€ 68.324,02	
Riduzione 1° vincolo ex art. 9, comma 2bis	€ 3.543,02		
Riduzione 2° vincolo ex art. 9, comma 2bis	€ 15.600,47		
Determinazione del fondo anno 2013	€ 55.201,67	€ 68.324,02	€ 123.525,69
Fondo risorse lettera K)			€ 63.600,00
Fondo risorse ISTAT	€ 19.143,49		€ 1.008,07
Fondo destinato al finanziamento degli istituti stabili e variabili			€ 58.917,62

TITOLO III – Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

Art. 4

Utilizzo del fondo delle “risorse decentrate stabili”

Prioritariamente le parti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, come prescritto dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004. Tali risorse vengono prelevate dal fondo specifico relativo alle “risorse decentrate stabili”, così come di seguito determinate.

1. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate a tutto il 31.12.2012 – Art. 17, comma 2 - lettera b), del CCNL 01.04.1999.

Ai sensi dell’art. 34, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all’interno della categoria sono interamente a carico del fondo “risorse stabili”. Per tale destinazione viene istituito un fondo per le progressioni orizzontali ai sensi dell’art. 17, comma 2 - lett. b), del CCNL del 1.4.1999. Tale fondo definisce la capienza economica delle progressioni orizzontali già effettuate al 31.12.2012.

Con la costituzione del predetto fondo si determineranno, altresì, le progressioni dell’anno con le limitazioni previste dai contratti nazionali vigenti. In particolare, si precisa che per il riconoscimento del diritto alla partecipazione della selezione per la progressione orizzontale, il dipendente deve essere in possesso del requisito minimo di permanenza nella posizione in godimento pari a ventiquattro mesi.

Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali vengono riacquisiti nel fondo in parola nel caso di: cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato. Le relative risorse risultano disponibili per le finalità contenute nei successivi articoli.

Si precisa, inoltre, che gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo originario. Infatti, nel predetto fondo confluiscono le somme relative agli incrementi stipendiali previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali relativamente alle singole posizioni di sviluppo più elevate riconosciute al personale, come illustrato dalla dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22.01.2004. Tali importi sono finanziati con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi a carico del bilancio dell'Ente.

L'utilizzo del fondo a tutto il 31.12.2013 risultante dall'applicazione di quanto sopra sancito è di seguito specificato:

DIPENDENTI PER CATEGORIA			QUOTA ANNUA (X 13 mensilità)	TOTALE
Categ.	Nr. Dipend.	Posizione economica		
D1	1	D6	€ 7.774,01	€ 7.774,01
	1	D5	€ 5.789,50	€ 5.789,50
	2	D4	€ 4.561,97	€ 9.123,94
C1	3	C5	€ 2.651,10	€ 7.953,30
	1	C2	€ 502,35	€ 502,35
B3	1	B7	€ 1.785,85	€ 1.785,85
B3	1	B6	€ 494,90	€ 494,90
A1	1	A2	€ 201,10	€ 201,10
TOTALE	11	TOTALE		€ 33.624,95

Da quanto sopra enunciato le risorse complessive risultanti, destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2013, ammontano a complessive **€ 33.624,95**

2. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto per l'anno 2013. - Art. 33, comma 4, del CCNL 22.01.2004.

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D del CCNL del 22.0.2004.

Le risorse nelle misure indicate nella colonna (1) della Tabella D vanno imputate a carico del bilancio dell'Ente.

Il finanziamento dell'indennità di comparto derivante da nuove assunzioni, comprese quelle dovute a processi di mobilità, ovvero nel caso di progressioni verticali effettuate a seguito dell'entrata in vigore del CCNL del 22.1.2004 previste nel piano annuale delle assunzioni destinate alla copertura di nuovi posti in organico sono da reperire con mezzi di bilancio non gravando sul fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

A tal fine, vengono individuate annualmente le predette somme e le risorse necessarie per il finanziamento dell'indennità di comparto previste dalla colonna (1) della Tabella D del citato contratto.

Tale quota viene inserita nel fondo di cui alla Tabella B dell'art. 3 del presente CCDI e verrà utilizzata per incrementare le risorse del fondo utili al finanziamento dell'intera quota prevista per la corresponsione dell'indennità di comparto di cui al comma 4 del citato art. 33.

A seguito cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa del personale interessato, le quote dell'indennità di comparto sono riacquisite nelle disponibilità del fondo.

DIPENDENTI PER CATEGORIA		Nr. Mensilità	QUOTA MENSILE	QUOTA ANNUA	TOTALE
Cat.	Nr. Dipend.				
D	5	12	€ 51,90	€ 622,80	€ 3.114,00

C	4	12	€ 45,80	€ 549,60	€ 2.198,40
B	1	12	€ 39,31	€ 471,72	€ 471,72
B	1	12	€ 19,66	€ 235,86	€ 235,86
A	1	12	€ 32,40	€ 388,80	€ 388,80
TOTALE	12		TOTALE	€ 6.408,78	

Pertanto, per l'anno 2012 le quote destinate al finanziamento dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili ammontano a complessive **€ 6.408,78**

RIEPILOGO GENERALE PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI - TABELLA D

RIFERIMENTI NORMATIVI	ANNO 2013
Art. 17 CCNL 01.04.1999 - Comma 2	
Fondo per il finanziamento della progressione economica orizzontale effettuate negli anni precedenti	€ 33.624,95
Art. 33 CCNL 2002 - 2005	
Somme destinate al finanziamento dell'indennità di comparto	€ 6.408,78
TOTALE	€ 40.033,73

RIEPILOGO GENERALE

FONDO RISORSE STABILI E VARIABILI	€ 58.917,62
FINANZIAMENTO ISTITUTI STABILI	€ 40.033,73
ECONOMIE RISORSE STABILI E VARIABILI	€ 18.883,89
TOTALE RISORSE LETTERA k)	€ 63.600,00
RISORSE CENSIMENTO ISTAT	€ 1.008,07
TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER LA CDI	€ 83.491,96

ART. 5

Utilizzo del fondo delle "Risorse decentrate variabili"

1. Dalla quota complessiva del fondo delle risorse stabili, pari ad **€ 58.917,62** viene effettuata la decurtazione delle risorse necessarie al finanziamento delle "risorse decentrate stabili" individuate all'articolo precedente pari ad **€ 40.033,73**. La quota rimanente pari ad **€ 18.883,89** verrà utilizzata per il finanziamento delle "risorse decentrate variabili".

2. Il fondo relativo al finanziamento delle "risorse decentrate variabili", di cui al comma 1 del presente articolo, sarà utilizzato per il finanziamento di tutti gli istituti che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo in base alla disciplina concordata all'art. 6 del presente CCDI.

3. Le parti concordano sulla distribuzione delle risorse disponibili, in base al seguente prospetto:

UTILIZZO DEL FONDO "RISORSE DECENTRATE VARIABILI" - TABELLA A

RIFERIMENTI NORMATIVI		Anno 2013
Art. 17 CCNL 1.4.1999 – comma 2		
lettera a): Incentivazione della produttività ed il miglioramento dei servizi		€ 7.523,89
lettera d): Fondo per il finanziamento degli istituti legati all'organizzazione del lavoro		
	indennità di turno	€ 2.500,00
	indennità di reperibilità	
	indennità per orario notturno, festivo e notturno - festivo	€ 1.000,00
	maneggio valori	
lettera e): fondo per indennità di funzioni svolte in condizioni particolarmente disagiate per il personale di categoria A, B e C		€ 360,00
lettera f): fondo per remunerare compiti che comportano specifiche responsabilità per il personale di categoria D, C e B,		€ 7.500,00
Lettera i): fondo per compensare specifiche posizioni di lavoro al personale delle categorie D, C e B, ai quali sono stati attribuiti particolari responsabilità		
TOTALE		€ 18.883,89
Art. 4 CCNL 05/10/2001 – comma 4		
Incentivazione della produttività per prestazioni correlate al Censimento ISTAT		€ 1.008,07

UTILIZZO DEL FONDO RISORSE ART. 15, LETTERA "K" - TABELLA B

RISORSE Art. 15 - Lettera k)		Anno 2013
Lettera g): fondo per incentivare specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzazione delle risorse indicate all'art. 15, comma 1 - lettera k), del CCNL del 1.4.1999:		
>	2,0% delle risorse previste dall'art. 92, comma 5, del Codice degli appalti pubblici, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163	€ 63.600,00
>	10% delle entrate previste per il condono edilizio in applicazione dell'art. 39 della L. n. 724/94	
>	10% delle risorse previste per il recupero evasione ICI, di cui all'art. 59, comma 1, lettera p), del D.lgs. n. 446/97	
TOTALE lettera k)		€ 63.600,00

TITOLO IV – Definizione criteri di riparto "Risorse decentrate variabili"

ART. 6

Criteri e modalità per l'utilizzo del fondo relativo alle "risorse decentrate variabili"

1. Turno:

Il turno può essere attuato in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero con durata pari o superiore a 10 ore e consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.

Ai fini della corresponsione della relativa indennità, le prestazioni lavorative devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano e pomeridiano.

L'indennità di turno ricomprende anche il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro ed è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

Elenco profili:

P N. 1 Agente di Polizia locale ;

Risorse necessarie Totale € 2.500,00

2. Reperibilità

Il servizio di pronta reperibilità viene istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili nell'ottica di un efficiente servizio alla collettività, con riferimento al Servizio di Stato Civile.

Elenco profili:		
Ufficiale di Stato Civile	n. 1 unità	Il sabato, la domenica e i giorni festivi infrasettimanali per 6 ore al giorno;

Risorse necessarie Totale € 0,00

Risorse necessarie Totale € 0,00

3. Indennità per orario notturno, festivo e/o orario festivo/notturno

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del CCNL 14/09/2000, la prestazione lavorativa, anche in assenza di rotazione per turno, svolta in orario ordinario notturno e festivo dà diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.

Si riconosce tale indennità al personale che svolge parte della prestazione lavorativa con tale articolazione oraria.

Risorse necessarie Totale € 1.000,00

4. Maneggio valori

Si riconosce tale indennità al personale adibito, in via continuativa, a servizi che comportino maneggio di valori per l'importo medio mensile superiore ad € 50.000, nei limiti fissati dal contratto di indennità giornaliera pari ad € (da 0,52 a 1,55 €/giorno), la quota giornaliera è assegnata per l'effettiva presenza in servizio:

Elenco profili:

⇒ Economo

unità n. 1

Risorse necessarie Totale € 0,00

5. Disagio

1. Ai dipendenti di categoria A e B che svolgono attività connotate da particolare "disagio", come in prosieguo inquadrate, compete – per il periodo di effettiva esposizione al disagio, una indennità mensile determinata in € 30,00, e comunque non superiore ad €. 360,00 annui. A specificazione di quanto previsto, si stabilisce che la presente indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell'arco del mese.

2. Si conviene che il disagio è una condizione del tutto peculiare della prestazione lavorativa del singolo dipendente (di natura spaziale, temporale, strumentale, ecc...), non può coincidere con le ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento. Tale condizione, si ravvisa pertanto in un numero decisamente limitato di potenziali beneficiari. E' fatta salva la concreta valutazione del ricorrere dei presupposti legittimanti e, conseguentemente, l'effettiva individuazione degli aventi diritto che sono di esclusiva competenza del Funzionario con posizione organizzativa.

3. Si individua fattore rilevante di disagio la prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi comunali, in condizioni sfavorevoli, di tempi e di modi, ai fini del recupero psico-fisico nell'arco della giornata, e tali da condizionare in senso sfavorevole l'autonomia temporale e relazionale del singolo; la condizione deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni.

4. L'erogazione dell'indennità avviene annualmente sulla base dei dati desunti dal sistema di rilevazione presenze/assenze.

Elenco profili:

p Autista scuolabus

unità n. 1

Risorse necessarie Totale € 360,00

6. Particolari e specifiche Responsabilità

A partire dal modello organizzativo adottato dall'Ente le parti individuano nelle disposizioni di organizzazione del Responsabile di ogni singolo Servizio l'atto di affidamento delle specifiche responsabilità al personale della categoria D, C e B che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 31/3/99.

L'indennità di responsabilità viene attribuita ai dipendenti interessati dal Responsabile del Servizio con determina motivata, da emanarsi tassativamente entro il mese di gennaio di ogni anno, dalla quale risulta il possesso dei requisiti determinati e le particolari responsabilità attribuite durante l'anno di riferimento.

A. Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999 viene attribuito al personale di categoria D, C e B, esclusivamente quando l'attività ricoperta, pur essendo ricompresa nella declaratoria di cui all'allegato A) del CCNL 31.3.99, assume caratteristiche di complessità, responsabilità e autonomia particolare e specifica ovvero unica.

Specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, C e B	Compensi annui
Responsabilità, formalmente attribuita dal Responsabile di Servizio con atto di organizzazione dirigenziale, nei seguenti ambiti:	Euro 2.500,00 annue se riferita al possesso di tutti e 4 i requisiti;
1. responsabilità della direzione di una struttura organizzativa, intermedia o di base, purché formalizzata nello schema organizzativo (servizio/ufficio);	
2. funzioni plurime e affidamento di tutte le tipologie di procedimenti amministrativi ascritti al Servizio/Ufficio di assegnazione e non comportanti l'adozione dell'atto finale del procedimento;	Euro 2.000,00 annue se riferita al possesso di 3 requisiti
4. responsabile di procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/90, con adozione di relazione tecnica e valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;	Euro 1.000,00 annue se riferita al possesso di 2 requisiti
5. svolgimento di funzioni per cui è prevista l'iscrizione ad un albo professionale (da valutare ai soli fini del conseguimento dei due requisiti minimi previsti per la corresponsione dei compensi)	

B. I compensi di cui al presente articolo sono revocabili, la loro corresponsione è subordinata all'effettivo esercizio dei compiti e delle prestazioni cui sono correlate e al possesso di almeno 2 dei 5 requisiti previsti.

C. In sede di verifica annuale delle risorse disponibili, la Delegazione trattante individua gli importi necessari per il finanziamento delle specifiche responsabilità, che potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti.

Elenco profili:

p Istruttore amministrativo N. 3 unità;

Risorse necessarie Totale € 7.500,00

7. Particolari Posizioni di responsabilità

E' l'indennità finalizzata a compensare specifiche funzioni di responsabilità del personale delle categorie B e C attribuite con atto formale degli Enti, di cui all'art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL dell'1.4.1999, determina in una quota pari ad € 25 mensili su dodici mensilità. Detta indennità è corrisposta alle qualifiche individuate al citato articolo come modificato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004.

Elenco profili:

p Ufficiale d'anagrafe N. 1 unità;
p Archivista Informatico N. 1 unità;

Risorse necessarie Totale € 0,00

8. Produttività Individuale e Collettiva ex art. 37 del CCNL 22.01.2004.

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei servizi, di cui all'art. 17, comma 2 – lettera a) – del CCNL del 1.4.1999, è quantizzato in **€ 7.523,89** e viene utilizzato nel rispetto della seguente disciplina:

- 1) Il sistema d'incentivazione del personale si baserà sull'attuazione degli obiettivi assegnati ai servizi e per centro di responsabilità.
- 2) Le risorse disponibili vengono assegnate ai vari servizi in funzione degli obiettivi e dei programmi indicati dagli strumenti di programmazione adottati dall'Ente.
- 3) Al fine di evidenziare la valenza di un sistema di erogazione legato alla meritocrazia e al divieto di erogazione a pioggia delle indennità, si stabilisce che il premio individuale correlato alle risorse finanziarie per la produttività e il miglioramento dei servizi sarà corrisposto secondo i criteri definiti nella metodologia di valutazione vigente nell'Ente.
- 4) Nell'ambito delle risorse assegnate a ciascun servizio, ciascun responsabile, utilizzando le schede di valutazione, provvederà a valutare il personale dipendente appartenente al proprio settore;
- 5) La ripartizione degli incentivi sarà correlata alla valutazione dell'apporto individuale di ogni dipendente sul raggiungimento degli obiettivi indicati al punto 1). Prende in considerazione la responsabilità, l'impegno, la qualità della prestazione e il contributo professionale fornito relativamente ai procedimenti assegnati.
- 6) L'erogazione degli incentivi è subordinata alla verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi ed il collegamento con miglioramenti apprezzabili rispetto agli esiti delle attività ordinariamente svolte;
- 7) Il Nucleo di valutazione certificherà al termine dell'esercizio in corso il grado di realizzazione complessivo degli obiettivi;
- 8) L'erogazione del premio incentivante avverrà a consuntivo e, comunque, entro il mese di febbraio dell'anno successivo;
- 9) Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.

9. Produttività individuale ex art. 17, comma 2 – lettera g) – del CCNL del 1.4.1999.

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei servizi, di cui all'art. 17, comma 2 – lettera g) – del CCNL del 1.4.1999, per un importo pari ad **€ 63.600,00** viene utilizzato nel rispetto della disciplina di seguito descritta.

Il Responsabile del settore competente predisporrà appositi piani di attività annuali o pluriennali individuando gli obiettivi da conseguire, la soglia minima del raggiungimento dei risultati, da cui scaturisce l'erogazione dell'incentivo individuale, e le responsabilità da assegnare. Il progetto potrà prevedere anche step di verifica ed eventuale regolamentazione in itinere.

Gli obiettivi e le responsabilità da assegnare devono discendere direttamente dalle strategie dell'Ente definite nell'ambito delle linee programmatiche formulate dall'Amministrazione comunale.

Le risorse destinate alla produttività sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia e di qualità dei servizi, pertanto deve essere individuato il personale in possesso delle specifiche professionalità richieste per le particolari attività assegnate ai servizi interessati e che contribuiscono effettivamente all'incremento di risorse finanziarie nel fondo delle risorse decentrate.

Si precisa che, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legge n. 350/2003, le quote previste per la corresponsione dei compensi per l'incentivazione della produttività collegate alle risorse previste dall'art. 92 della legge n. 163/2006, alle risorse previste per il recupero evasione ICI, di cui all'art. 59, comma 1, lettera p), del D.lgs. n. 446/97 e dell'art. 12, comma 1, del D.l. n. 437/96, devono prevedere anche gli oneri riflessi a carico dell'ente.